

## PS7744 - MCVITIES-BISCOTTI DIGESTIVE SENZA COLESTEROLO

Provvedimento n. 23605

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*", adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007 pubblicata in G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LA PARTE

1. United Biscuits Ltd (di seguito, UB). in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Hayes Middlesex (UK), opera nella produzione e commercializzazione di biscotti.

UB presenta, nel bilancio 2010, ricavi pari a circa 1,1 miliardi di sterline.

### II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. In data 19 ottobre 2011 sono stati acquisiti d'ufficio un messaggio pubblicitario, diffuso sul sito *internet* della società *www.mcvities.com* e la copia della confezione dei biscotti a marchio McVitie's denominati *Digestive*, che vengono pubblicizzati come "*senza colesterolo*".

#### a) La confezione

3. In particolare, le confezioni delle due linee di prodotti *Digestive senza colesterolo*, specificamente "*The Original*" e "*Ai Focchi d'Avena*", riportano sul *frontpack*, in alto a destra in bella vista, la dicitura "*senza colesterolo*" e in basso la descrizione di tali prodotti come "*deliziosi biscotti di frumento con farina integrale*" per i primi, e "*delicati biscotti di frumento con farina integrale e fiocchi d'avena*" per i secondi.


4. Sulla parte posteriore delle confezioni vengono riportate le relative tabelle nutrizionali. In particolare, la tabella nutrizionale presente sulle confezioni del prodotto "*The Original*" indica quanto ai grassi contenuti in 100 grammi di prodotto: 21,9 g di grassi totali; 10,4 g di grassi saturi; 8,4 g di monoinsaturi; 2,6 g di polinsaturi; colesterolo 0 mg. La tabella nutrizionale presente sulle confezioni del secondo prodotto, "*Ai Focchi d'Avena*", indica quanto ai grassi contenuti in 100 grammi di prodotto: 21,7 g di grassi totali; 4,7 g di grassi saturi; 8,4 g di monoinsaturi; 2,6 g di polinsaturi; colesterolo 0 mg.





## **b) Il sito internet**

5. L'espressione "senza colesterolo" viene riportata anche nel sito *Internet* del professionista [www.mcvities.com](http://www.mcvities.com), nella sezione "prodotti" e poi "digestives", in cui si legge: "(...) I McVitie's Digestive non contengono coloranti, aromi artificiali e grassi idrogenati e, grazie all'olio di semi di girasole, i McVitie's Digestive sono adesso ancora più sani e senza colesterolo. Grazie alla loro friabilità e al loro gusto originale, continuerai a mangiarli uno dopo l'altro senza sentirti in colpa".



## **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

### **1) L'iter del procedimento**

6. In data 19 ottobre 2011 sono stati acquisiti d'ufficio il messaggio diffuso sul sito *internet* della società [www.mcvities.com](http://www.mcvities.com) e la copia della confezione dei biscotti a marchio McVitie's denominati *Digestive*.
7. In data 28 ottobre 2011 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS7713 per possibile violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettera *b*), e 22 del Codice del Consumo.
8. Contestualmente alla comunicazione di avvio sono state richieste al professionista UB alcune informazioni, corredate dalla relativa documentazione<sup>1</sup>.
9. In data 6 dicembre 2011, il professionista ha prodotto una memoria, fornendo le informazioni e la documentazione richiesta.
10. In data 16 dicembre 2011, il professionista ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione.
11. In data 23 marzo 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.
12. In data 6 aprile 2012, il professionista ha richiesto un accesso agli atti e una proroga del termine di conclusione della fase istruttoria ai fini della presentazione della memoria conclusiva.
13. In data 16 aprile 2012 il professionista ha depositato una memoria conclusiva.

<sup>1</sup> [Le informazioni riguardavano in particolare i seguenti elementi: a) data di inizio della commercializzazione dei prodotti McVitie's Digestive sia "The Original" sia "Ai Focchi d'Avena" con l'apposizione sulla confezione della dicitura "senza colesterolo"; b) data a partire dalla quale il sito ([www.mcvities.com](http://www.mcvities.com)) è presente nell'attuale configurazione relativamente alla linea di prodotti "senza colesterolo"; c) elementi e dati a supporto dell'affermazione presente sul sito internet del professionista secondo cui i prodotti di cui trattasi "sono adesso ancora più sani e senza colesterolo"; d) valore delle vendite in Italia nel 2010 e nel primo semestre 2011 di ciascun tipo dei prodotti menzionati nella presente comunicazione; e) dettagli in merito all'eventuale programmazione di campagne promozionali riguardanti i suddetti prodotti, specificandone costi, luogo, durata e modalità di diffusione.]

## 2) La normativa in materia di presentazione dei prodotti alimentari

14. Il colesterolo alimentare è menzionato nel Decreto Legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, emanato in attuazione della direttiva 90/496/CEE riguardante l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari<sup>2</sup>. Tale etichettatura comporta l'elencazione delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantità di proteine, carboidrati e grassi, oppure l'indicazione del valore energetico e della quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

È facoltativa la specificazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi, di acidi grassi polinsaturi e di colesterolo. Ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Decreto Legislativo, qualora queste ultime sostanze siano indicate, diventa obbligatorio fare riferimento anche alla quantità di grassi saturi.

Le informazioni nutrizionali, se presenti, devono essere ben visibili e figurare su un'unica tabella, con le cifre incolonnate. Ove lo spazio non consenta l'incolonnamento, le informazioni possono essere disposte su una o più righe (articolo 7 dello stesso Decreto).

15. Il successivo Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 181, a sua volta, è stato emanato in attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Tale decreto reca alcune disposizioni di carattere generale volte ad evitare comunicazioni ingannevoli relativamente ai prodotti alimentari<sup>3</sup>.

16. Infine, il Regolamento n. 1924/2006/CE (di seguito anche Regolamento CE) disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

Esso stabilisce, tra l'altro, che l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute<sup>4</sup> non deve essere ambiguo o fuorviante (articolo 3, lettera a) ed è consentito soltanto se sono rispettate alcune condizioni di carattere generale, tra le quali (articolo 5):

- si è dimostrato che la presenza, l'assenza o il contenuto ridotto in un alimento di una sostanza nutritiva o di altro tipo, rispetto alla quale è fornita l'indicazione, ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
- la sostanza rispetto alla quale è fornita l'indicazione: i) è contenuta nel prodotto in una quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate;
- la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce una quantità significativa della sostanza cui si riferisce l'indicazione, tale da produrre l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla base di dati scientifici generalmente accettati;
- si possa ritenere che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.

17. Lo stesso Regolamento CE stabilisce, poi, condizioni specifiche per l'impiego di indicazioni nutrizionali o sulla salute. In particolare, sono consentite soltanto:

- le indicazioni nutrizionali se comprese nell'elenco allegato al Regolamento CE (articolo 8)<sup>5</sup>;
- le indicazioni sulla salute se autorizzate con determinate procedure nelle quali viene consultata l'EFSA - Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito, EFSA) (artt. 10 e ss.).

18. L'Allegato al Regolamento CE elenca le indicazioni nutrizionali consentite e, tra esse, quelle relative al contenuto di grassi. In particolare, con riferimento ai **grassi** sono elencate le seguenti indicazioni nutrizionali:

- *"a basso contenuto di grassi"*: se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g (per i prodotti solidi);
- *"senza grassi"*: massimo 0,5 g per 100 g;
- *"a basso contenuto di grassi saturi"*: se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi *trans* non supera 1,5 g per 100 g;
- *"senza grassi saturi"*: se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi *trans* non supera 0,1 g per 100 g.

Il colesterolo alimentare non è menzionato.

---

<sup>2</sup> [L'etichettatura nutrizionale è facoltativa, ma diviene obbligatoria quando un'informazione nutrizionale figura in etichetta o nella pubblicità dei prodotti alimentari.]

<sup>3</sup> [Ai sensi di tale decreto, l'etichettatura deve essere tale da:

a) non indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto alimentare;

b) non attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede;

c) non suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia.]

<sup>4</sup> [Per indicazione nutrizionale si intende qualsiasi indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute al valore calorico o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, non contiene o contiene in proporzioni ridotte o accresciute. È indicazione sulla salute quella che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute.]

<sup>5</sup> [Quale misura transitoria, è stato stabilito che le indicazioni nutrizionali utilizzate in uno Stato membro anteriormente al 1° gennaio 2006, ai sensi di disposizioni nazionali ad esse applicabili e non incluse nell'allegato, avrebbero potuto essere impiegate fino al 19 gennaio 2010 (art. 28, comma 3, del Regolamento CE).]

19. Lo stesso Allegato inoltre prevede alcune indicazioni nutrizionali potenzialmente utilizzabili per qualsiasi sostanza ulteriore:

- "contiene [...] (nome della sostanza nutritiva o di altro tipo)": "l'indicazione che un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in particolare all'articolo 5" (cfr. par. 22);

- "a tasso accresciuto di [...] (nome della sostanza)": indicazione ammessa se l'aumento del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile;

- "a tasso diminuito di [...] (nome della sostanza nutritiva)": indicazione ammessa se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile<sup>6</sup>.

20. Infine, l'articolo 4 del Regolamento CE prevede la definizione, da parte della Commissione, dei "profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali"<sup>7</sup>.

La definizione di tali "profili nutrizionali", prevista dal Regolamento CE entro il gennaio 2009, non è ancora stata effettuata.

### 3) Le evidenze acquisite

#### Le linee guida dell'INRAN e i pareri dell'EFSA

21. Gli effetti dell'alimentazione sui livelli di colesterolo nel sangue (colesterolemia) sono oggetto di un'ampia letteratura scientifica.

In proposito, si riporta di seguito quanto sintetizzato nel capitolo dedicato ai grassi delle *Linee guida per una sana alimentazione italiana* dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (di seguito, INRAN)<sup>8</sup>: "Il colesterolo contenuto negli alimenti può concorrere a provocare un aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. Tale aumento però è molto variabile da persona a persona. Inoltre nel nostro organismo esistono meccanismi di autoregolazione sia per le quantità di colesterolo alimentare che si assorbono, sia per le quantità di colesterolo prodotte nel corpo (più colesterolo mangiamo e meno ne costruiamo). In generale, queste ultime sono notevolmente più elevate di quelle assunte con la dieta (...) I grassi dei cibi ad elevato tenore di acidi grassi saturi tendono a far innalzare il livello di colesterolo nel sangue ancor più di quanto non faccia l'apporto alimentare del colesterolo stesso (...)".

Le *Linee guida* indicano, al riguardo, che i grassi saturi dovrebbero rappresentare non più del 7-10% delle calorie totali derivanti dall'alimentazione.

22. Un'azione particolarmente negativa, ai fini del contenimento della colesterolemia, viene poi ascritta agli acidi grassi *trans*, che, come indicato nelle stesse *Linee guida*, "tendono a far innalzare il livello di colesterolo nel sangue, favorendo inoltre l'aumento del "colesterolo cattivo" (ossia il livello delle LDL-lipoproteine a bassa densità) rispetto al "colesterolo buono" (ossia il livello delle lipoproteine HDL)".

23. Le *Linee guida* inoltre evidenziano che i cibi ad elevato tenore di acidi grassi insaturi non fanno innalzare il livello di colesterolo nel sangue e che, tra essi, in particolare i polinsaturi del tipo omega-6 agiscono favorevolmente nel senso della diminuzione delle LDL. Anche le calorie complessive assunte dall'individuo influenzano la colesterolemia.

24. Considerazioni simili sono contenute nel parere dell'EFSA "Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol" del 2009, che evidenzia come i grassi saturi siano un fattore alimentare che influisce più del colesterolo sulle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue. Inoltre, la maggior parte del colesterolo alimentare è ottenuto da prodotti che sono anche importanti fonti di grassi saturi. Pertanto l'EFSA non ha proposto un valore di riferimento per l'assunzione di colesterolo, mentre per quanto riguarda gli acidi grassi saturi ha sottolineato che la loro assunzione dovrebbe essere quanto più bassa possibile, considerato, peraltro, che essi non sono necessari nella dieta<sup>9</sup>.

La relazione tra riduzione dei grassi saturi nella dieta e contenimento dei livelli di colesterolo LDL è da ultimo ribadita nel parere dell'EFSA "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to foods with reduced amounts of saturated fatty acids and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations"<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> [L'Allegato è stato integrato con il Regolamento n. 116/2010/UE della Commissione del 9 febbraio 2010, adottato a seguito di consultazione dell'EFSA. Con tale regolamento sono state definite le indicazioni nutrizionali "fonte di acidi grassi omega-3", "ricco di acidi grassi omega-3", "ricco di grassi monoinsaturi", "ricco di grassi polinsaturi", "ricco di grassi insaturi".]

<sup>7</sup> [In particolare si prevede che: "I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie sono elaborati tenendo conto, in particolare: a) delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio; b) del ruolo, dell'importanza e del contributo dell'alimento, o delle categorie di alimenti, nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini; c) della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto".]

<sup>8</sup> [Pubblicato sul sito internet dell'Istituto.]

<sup>9</sup> [Il citato parere dell'EFSA, adottato il 4 dicembre 2009, è pubblicato sul sito internet [www.efsa.europa.eu](http://www.efsa.europa.eu).]

<sup>10</sup> [EFSA Journal 2011; 9(4): 2062]

## La programmazione pubblicitaria

25. Il sito *internet* [www.mcvities.com](http://www.mcvities.com) ha iniziato a far riferimento ai prodotti in esame con la dicitura contestata "senza colesterolo" nel settembre 2010.

26. La campagna pubblicitaria dei biscotti *Digestive* è stata realizzata attraverso il mezzo televisivo ed è consistita in telepromozioni e *spot*.

Le telepromozioni sono andate in onda su reti a diffusione nazionale. Nel dettaglio, la prima di esse all'interno del programma *Sistemeriggio*, nel novembre 2009, complessivamente [omissis]<sup>11</sup> e al costo di [omissis] euro; la seconda, all'interno del programma *Chi vuol essere milionario*, nell'aprile e nell'ottobre 2010, [omissis] e al costo di [omissis] euro.

Anche gli *spot* (della durata di [omissis]) sono stati trasmessi su reti a diffusione nazionale, [omissis], nei mesi di ottobre 2010, marzo, maggio e ottobre 2011, per un costo totale di [omissis] euro.

## La commercializzazione del prodotto

27. I prodotti *Digestive*, "The Original" e "Ai fiocchi d'avena", entrambe recanti la dicitura "senza colesterolo", sono state messe in vendita a partire dall'ottobre 2009.

28. La vendita dei biscotti "The Original" in Italia ha generato un fatturato pari a circa [3-6] milioni di euro nel 2010 e a circa [3-6] milioni di euro nel periodo gennaio-ottobre 2011. Il valore delle vendite dei biscotti "Ai fiocchi di avena" in Italia nel 2010 è stato pari a circa [300.000-1.000.000] euro e nel periodo gennaio-ottobre 2011 a circa [300.000-1.000.000] euro.

## 4) Le argomentazioni della Parte

29. Nelle sue comunicazioni e memorie intervenute nel corso del procedimento, il professionista ha rilevato l'insussistenza delle violazioni contestate dall'Autorità sulla base delle seguenti motivazioni:

(i) i *claim* contestati, relativi al contenuto di colesterolo dei prodotti, devono essere considerati, a tutti gli effetti, lecite indicazioni nutrizionali, in quanto riconducibili alla dicitura "contiene [...] (nome della sostanza)", prevista dall'Allegato al Regolamento n. 1924/2006, o, comunque, sono assimilabili ai *claim* nutrizionali specificamente considerati – e ammessi – dal medesimo Regolamento n. 1924/2006 ("a basso contenuto di grassi saturi"; "ad alto contenuto di grassi insaturi");

(ii) inoltre, considerato che alla data di contestazione delle violazioni a UB non risultavano ancora definiti in ambito comunitario i "profili nutrizionali" previsti dall'articolo 4 del predetto Regolamento, non sussistono precisi riferimenti normativi in merito all'ottimizzazione dell'equilibrio nutrizionale. In questo contesto, occorre tenere conto che i prodotti McVities presentano comunque una componente lipidica caratterizzata non solo dal limitatissimo apporto di colesterolo ma anche da una composizione in grassi saturi/insaturi favorevole, nell'ottica del mantenimento della normale colesterolemia;

(iii) in ogni caso, dovrebbero essere riconosciuti il diritto del produttore a comunicare e l'interesse del consumatore a conoscere l'esatto tenore di una sostanza grassa quale è il colesterolo;

(iv) la completezza dell'informazione, ai sensi della normativa vigente, è garantita con la rappresentazione della tabella nutrizionale, posta sul retro delle confezioni dei prodotti (le cui informazioni il consumatore medio è senz'altro in grado di localizzare);

(v) infine, i *claim* contestati hanno una valenza meramente nutrizionale e non salutistica, non esprimendo alcun riferimento alle funzioni dell'organismo o alla riduzione dei rischi di malattia. Nondimeno, per i prodotti McVities potrebbe essere utilizzato il *claim* salutistico relativo all'acido linoleico (che, se assunto nella quantità giornaliera di 10 g, può aiutare a mantenere i normali livelli di colesterolo nel sangue)<sup>12</sup>; inoltre, potrebbe essere utilizzato anche un *claim* salutistico relativo al basso contenuto di grassi saturi di alcuni dei propri prodotti<sup>13</sup>.

30. Quanto al contegno tenuto nel corso della procedura, UB ha evidenziato che:

(i) la società ha provveduto tempestivamente all'invio della documentazione e delle informazioni richieste dall'Autorità;

(ii) pur non ritenendo sussistente alcuna violazione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette per le ragioni sopra riportate, ha formulato una proposta di impegni (v. *infra*), illustrando i motivi di idoneità degli stessi a rimuovere le preoccupazioni espresse nella comunicazione di avvio del 16 novembre 2011, ed ha attuato gli impegni stessi.

## 5) Gli impegni

31. In data 16 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, e dell'articolo 8, del Regolamento, il professionista ha presentato impegni volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione, attraverso le seguenti modifiche dei messaggi in esame:

---

<sup>11</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>12</sup> [Secondo l'EFSA, infatti, il *claim* è utilizzabile ove una razione contenga almeno il 15% di tale quantità e tale condizione è soddisfatta per i prodotti in questione.]

<sup>13</sup> [Come: "Consumption of saturated fat increases blood cholesterol concentrations; consumption of foods with reduced amounts of saturated fat may help to maintain normal cholesterol concentrations".]

- a) eliminazione delle diciture "senza colesterolo" dal *frontpack* delle confezioni dei biscotti<sup>14</sup> e conseguente distribuzione alla rete commerciale delle confezioni così modificate a partire dal marzo 2012;
- b) indicazione del contenuto del colesterolo unicamente nella tabella nutrizionale posta nel retro della confezione, preceduto dall'indicazione del contenuto totale dei grassi e dei grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi (indicazioni, peraltro, già presenti nelle attuali confezioni);
- c) astensione dall'impiego della dicitura "senza colesterolo" nelle future campagne pubblicitarie o televisive dei prodotti in questione;
- d) la dicitura "senza colesterolo" contenuta nel sito *internet* della società *www.mcvities.com* è stata già rimossa dallo stesso sito, dopo la ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, in data 16 novembre 2011.

32. UB ha sostenuto l'idoneità degli impegni in esame ad estinguere il procedimento senza l'accertamento della violazione, avendo la società radicalmente modificato la propria impostazione commerciale proprio per tenere conto dei rilievi formulati dall'Autorità. Peraltro, la valenza estintiva di tali impegni appare corroborata da due precedenti provvedimenti dell'Autorità<sup>15</sup>, relativi alle etichettature di prodotti alimentari contenenti *claim* che evocavano l'idoneità del prodotto a ridurre il tasso di colesterolo, in cui impegni di contenuto analogo a quelli in esame sono stati accettati e resi obbligatori, chiudendo il procedimento senza accertare l'infrazione.

#### **6) Parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**

33. Poiché le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono state diffuse anche a mezzo *internet*, in data 17 aprile 2012 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

34. Con il parere pervenuto in data 14 maggio 2012, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto sussistente la violazione degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, considerato, in particolare, che il *claim* "senza colesterolo" non risulta previsto nell'allegato del Regolamento CE e risulta scorretto, laddove il consumo dei prodotti in esame è associato a proprietà di tipo salutistico, a fronte della presenza di grassi saturi. In tal modo la pratica commerciale non contiene corrette informazioni circa le caratteristiche dei prodotti ed è idonea ad indurre in errore il consumatore e a fargli assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

#### **7) Valutazioni**

35. La condotta del professionista, oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento, concerne la presentazione dei biscotti Digestive come biscotti "senza colesterolo". Al riguardo, occorre precisare preliminarmente che la valutazione riguarda esclusivamente il *claim* utilizzato dal professionista al fine di caratterizzare il prodotto, posto sulle confezioni con particolare evidenza grafica, e non le indicazioni contenute nelle tabelle nutrizionali. Va ricordato che i *claim* sono soggetti alla disciplina del Regolamento CE, mentre per le tabelle nutrizionali la disciplina è quella di cui alla Direttiva 90/496/CE.

36. Il *claim* "senza colesterolo" che caratterizza i biscotti a marchio Digestive (nelle varianti "The Original" e "Ai Fiocchi d'avena"), risulta ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto e ai risultati che si possono attendere dal suo consumo, ai sensi degli articoli 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo.

Con tale dicitura il professionista intende suggerire il consumo dei prodotti di cui trattasi a tutti quei consumatori che hanno una specifica preoccupazione o sensibilità per la colesterolemia, creando l'impressione che la loro assunzione non comporti alcun aumento del livello di colesterolo. In tal modo, viene prospettata l'esistenza di una chiara relazione, con valenza anche salutistica, tra il consumo del prodotto e la colesterolemia.

37. A tale riguardo va in primo luogo evidenziato che, proprio per la sensibilità della materia in esame, le diciture nutrizionali apponibili sui prodotti sono sottoposti ad una precisa regolamentazione di fonte comunitaria, il Regolamento CE, che individua condizioni e limiti per l'indicazione di tali proprietà sui prodotti alimentari al fine di fornire ai consumatori informazioni corrette e non suscettibili di indurli in errore sul contenuto e le specifiche caratteristiche nutrizionali dei prodotti stessi.

38. In particolare, per quanto riguarda i grassi – categoria alla quale appartiene il colesterolo<sup>16</sup> – l'Allegato al Regolamento CE e successive integrazioni individua espressamente e tassativamente le possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui prodotti alimentari, facendo riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi, omega-3, mentre non prevede alcuna specifica indicazione riguardante la mancanza (o la trascurabile presenza) di colesterolo nel prodotto alimentare. In particolare, la dicitura "senza grassi" o similari può essere apposta solo se il prodotto ne contiene non più di 0,5 g per 100 g di prodotto, mentre la dicitura "a basso contenuto di grassi" o similari può essere utilizzata solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g (per i prodotti solidi); a sua volta, la dicitura "senza grassi saturi" è consentita solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi *trans* non

<sup>14</sup> [Sia "The Original" sia "Ai fiocchi di avena".]

<sup>15</sup> [PS6813 - Kellogg's Optivita-con betaglucano riduce il colesterolo; PS6821 - Saiwa Oro Cereacol.]

<sup>16</sup> [Cfr. anche le Linee Guida Federalimentare ove espressamente si indica: "Anche il colesterolo corrisponde invero alla definizione di «sostanza nutritiva» di cui all'art. 2.2.2 del Regolamento, trattandosi di sostanza che appartiene alla categoria dei grassi, categoria elencata in allegato della direttiva 90/496/CE".]

supera 0,1 g per 100 g di prodotto e quella "a basso contenuto di grassi saturi" lo è se non si supera la quantità di 1,5 g.

39. Nel caso di specie i prodotti non potrebbero fregiarsi delle indicazioni elencate nell'Allegato "senza grassi/grassi saturi" e "a basso contenuto di grassi/grassi saturi", avendo un tenore di grassi totali e di grassi saturi superiore alla soglie previste. La tabella nutrizionale presente sulle confezioni infatti specifica che per 100 grammi di prodotto:

- i biscotti The Original contengono 21,9 g di grassi totali, 10,4 g di grassi saturi; colesterolo 0 mg;
- i biscotti Ai fiocchi d'avena contengono 21,7 g di grassi totali, 4,7 g di grassi saturi; colesterolo 0 mg.

40. Quindi, dal punto di vista nutrizionale e specificamente dell'apporto di grassi, si tratta di prodotti che non possono essere presentati con specifici vantì nutrizionali, e rispetto ai quali un'indicazione relativa al solo contenuto di colesterolo alimentare appare non significativa. Nella stessa disciplina prevista per l'etichettatura nutrizionale dei prodotti (Direttiva n. 496/90), è stabilito che l'indicazione eventuale e facoltativa del contenuto del colesterolo – così come quella dei grassi monoinsaturi e polinsaturi – deve essere accompagnata dall'indicazione del contenuto di grassi saturi e del totale dei grassi.

41. Deve peraltro essere esclusa la possibilità di fornire un'indicazione nutrizionale sul colesterolo dell'alimento utilizzando la formula ("contiene [...]", "a tasso ridotto di [...]") parimenti prevista nell'Allegato per una serie indeterminata di altre sostanze, per due diversi ordini di motivi.

Il primo è che tale indicazione si riferisce alle diverse e ulteriori sostanze contenute nell'alimento, svolgendo espressamente (solo nel caso in "cui non sono stabilite condizioni specifiche nel presente regolamento"), una funzione residuale rispetto a quelle indicazioni previste per le principali sostanze (grassi, zuccheri, proteine, fibre, sale, ecc.).

42. Secondariamente, anche tale dicitura non deve risultare fuorviante, in base ai criteri generali enunciati dagli articoli 3, lettera a), e 5 dello stesso Regolamento CE. A questo riguardo si rileva che la mancanza o lo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti in realtà è, sulla base di un'ampia letteratura scientifica le cui conclusioni sono sintetizzate nelle citate *Linee guida per una sana alimentazione italiana* dell'INRAN, un fattore nutrizionale privo di specifico e particolare beneficio, e soprattutto non è provata alcuna relazione positiva fra alimenti privi del colesterolo e il controllo della colesterolemia dell'individuo. Possono infatti essere maggiormente rilevanti, al riguardo, altri fattori alimentari e non alimentari (ad esempio, tra quelli alimentari, alcuni tipi di grassi polinsaturi possono svolgere un'azione benefica, mentre in senso opposto tendenzialmente agiscono elementi quali i grassi *trans*, i grassi saturi<sup>17</sup>, le calorie totali). Come visto la stessa disciplina dell'etichettatura non consente la menzione isolata del colesterolo isolata dai grassi saturi e dai grassi totali.

43. Non può essere condivisa neppure la tesi del professionista secondo cui, non essendo stati definiti in ambito comunitario i "profili nutrizionali" previsti dall'articolo 4 del Regolamento CE, sarebbe lecita l'evidenziazione di un aspetto positivo, quale l'assenza di colesterolo, indipendentemente dalle altre caratteristiche del prodotto. Anche in assenza della definizione dei profili nutrizionali, valgono infatti tutte le condizioni espressamente enunciate nel Regolamento CE per l'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e salutistiche.

44. Occorre infine aggiungere che l'ingannevolezza di tale dicitura risiede nella sua valenza salutistica. Sebbene non si tratti di un *claim* salutistico ovvero che pone un diretto rapporto fra alimento (*rectius* uno dei suoi componenti) e la salute, è indubbio che la mera menzione di "colesterolo", veicolata con l'indicazione "senza", sia volta a richiamare nei consumatori il problema della colesterolemia, presentando il prodotto alimentare come destinato a tutti quei consumatori che vogliono appunto controllarne il livello consumando un prodotto che non abbia alcun effetto incrementale.

Alla luce di quanto indicato in precedenza (*supra* par. 39), anche sotto tale profilo, pertanto, il messaggio appare ingannevole e non rispettoso del parametro di diligenza cui il professionista deve attenersi nel presentare i propri prodotti.

45. Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene che gli impegni proposti dal professionista nel corso del procedimento non possano essere accolti, in quanto relativi a condotte "manifestamente scorrette e gravi", per le quali l'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, non può trovare applicazione. Tali condotte, infatti, appaiono caratterizzate da un elevato grado di offensività in quanto i messaggi pubblicitari in questione sono rivolti a persone che, a causa dello stato patologico in cui si trovano, appaiono particolarmente vulnerabili.

46. Infine, detti impegni non appaiono in grado di ripristinare l'eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che sono stati indotti in errore dall'ingannevolezza delle informazioni ad essi destinate. Peraltro, dai dati forniti dalla società, emerge che i fatturati sviluppati dalla vendita dei prodotti in questione appaiono, nel complesso, rilevanti e, perlomeno per i Digestive più venduti e conosciuti, "The Original", crescenti<sup>18</sup>. Dato questo che appare indicativo di una incontestabile suggestione esercitata dal suddetto *claim* sui consumatori.

47. Quanto invece ai due precedenti citati dal professionista, ritenuta l'ampia discrezionalità dell'Autorità di ritenere accettabili gli impegni in ciascun caso di specie, si osserva che riguardavano comunicazioni dissimili quanto alla manifesta scorrettezza e gravità: in particolare, si trattava di prodotti contenenti betaglucani ai quali è riconosciuto un

<sup>17</sup> [Cfr. il citato parere dell'EFSA "Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to foods with reduced amounts of saturated fatty acids and maintenance of normal blood LDL-cholesterol concentrations".]

<sup>18</sup> [In ogni caso, le vendite sono pressoché costanti anche per i biscotti "Ai fiocchi d'avena", atteso che il periodo relativo al 2011 comprende solo dieci mesi e non l'intero anno.]

effetto favorevole sull'assorbimento del colesterolo nel sangue, seppure entro ben precisi limiti e con riferimento all'assunzione di specifici quantitativi.

Sussiste, pertanto, nel caso di specie, l'interesse dell'Autorità a procedere all'accertamento dell'infrazione.

48. La pratica commerciale di UB è da ritenersi inoltre contraria alla diligenza professionale, in quanto posta in essere a fronte di una regolamentazione comunitaria relativa alla presentazione dei prodotti alimentari nella quale viene in particolare evidenza l'esigenza di tutela del consumatore da indicazioni nutrizionali o sulla salute infondate o fuorvianti.

49. In conclusione la pratica commerciale in esame - relativa alla presentazione dei prodotti tramite l'indicazione "*senza colesterolo*" - risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea ad ingenerare nei consumatori falsi affidamenti in merito alle effettive caratteristiche dei prodotti ed ai risultati che si possono attendere dal loro consumo contro la colesterolemia; inoltre, mancano, nella stessa presentazione, ulteriori informazioni chiare ed esaurienti in merito alla composizione del prodotto e ai vari fattori, alimentari e non, che possono influire sulla colesterolemia.

#### IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

50. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

51. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

52. Con riguardo alla gravità della violazione riscontrata, si tiene conto in primo luogo della dimensione economica di UB, società che ha realizzato nel 2010 ricavi per oltre 1 miliardo di euro.

53. La gravità si apprezza inoltre in ragione della reiterata diffusione dei messaggi pubblicitari attraverso il sito *internet* e le confezioni dei prodotti, messaggi suscettibili, per la loro natura, di raggiungere un elevato numero di consumatori. A quest'ultimo riguardo rileva il valore delle vendite, che è stato considerevole per i prodotti "*The Original*" e, sebbene di entità inferiore, comunque consistente per i prodotti "*Ai fiocchi d'avena*".

54. Per quanto riguarda, poi, la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è iniziata nell'ottobre 2009 (sulle confezioni) e dal settembre 2010 (sul sito aziendale) ed è cessata nel novembre 2011, a seguito dell'avvio del procedimento.

55. Considerati tali elementi, tenuto anche conto quale circostanza attenuante del comportamento del professionista che ha proceduto a rimuovere la pratica scorretta nel corso del procedimento, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 80.000 € (ottantamila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione alle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati dal professionista e ai risultati conseguibili mediante il loro consumo;

#### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società United Biscuits Limited, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera *b*), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società United Biscuits Limited, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 80.000 € (ottantamila euro);

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

p. IL PRESIDENTE  
*Piero Barucci*